

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 14/01/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e da lei non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Collegio il rimborso della somma complessiva di € 759,77, oltre interessi.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro: che con la sentenza resa in data 11/09/2019 nella causa C-383/18 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si era pronunciata in merito all'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e aveva affermato che anche gli oneri c.d. *up front* erano suscettibili di rimborso nel caso di rimborso anticipato dei finanziamenti concessi ai consumatori;

che l'art. 16 della direttiva come interpretata dalla Corte non poteva trovare applicazione diretta nei rapporti privatistici tra intermediario e ricorrente, come ritenuto da alcune decisioni di merito;

che il contratto di finanziamento distingueva chiaramente tra costi fissi (*up front*) e costi che maturavano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (*recurring*);

di aver restituito alla parte ricorrente tutti gli oneri suscettibili di rimborso nel momento dell'estinzione anticipata del prestito;



di aver inoltre trasmesso al cliente un assegno dell'importo di € 73,33, per rimborsare la quota non maturata delle spese di istruttoria e quelle di presentazione del ricorso. Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso e, comunque, di non accoglierlo con riferimento agli oneri *up front* da lui incassati e pagati a terzi.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*; per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di Coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le *“spese di istruttoria”* di cui alla lett. D del contratto *inter partes* (peraltro, riconosciute come tali anche dall'intermediario resistente), nonché le *“commissioni int. erogante gestione pratica”* di cui alla lett. E, le *“commissioni int. del credito per gestione pratica”* di cui alla lett. F e le *“commissioni per gestione interna rischio creditizio”* di cui alla lett. G;

le *“commissioni intermediario erogante”* di cui alla lett. A del contratto e le *“commissioni intermediario del credito”* di cui alla lett. B hanno invece natura di oneri *up front*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente



proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Importo del prestito	€ 15.220,39	Tasso di interesse annuale	3,37%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	276,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,60%

rate pagate	28	rate residue	32	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie (A)				957,17	Upfront	29,60%	283,33	0,00	283,33
Commissioni intermediario del credito (B)				367,63	Upfront	29,60%	108,82	0,00	108,82
Spese di istruttoria (D)				100,00	Recurring	53,33%	53,33	53,33	0,00
Commissioni int. erog. per gestione pratica (F)				122,54	Recurring	53,33%	65,35	0,00	65,35
Comm. Interm. del credito per gestione pratica (G)				448,78	Recurring	53,33%	239,35	0,00	239,35
Commissioni gestione interna rischio credito (H)				397,44	Recurring	53,33%	211,97	211,84	0,13
Rimborso comm. gest. pratica in conto estintivo								304,96	-304,96
Totale				2.393,56					392,03

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013),

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 392,03, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA